

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		MORO PAOLO ENRICO	43
Contributo straordinario all'Ente autonomo «Mostra mercato nazionale dell'artigianato» di Firenze per il completamento della nuova sede (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1572)	30	NICCOLI	37
PRESIDENTE	30, 31, 32, 33	SANGALLI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	41, 42, 43
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	30, 32	SERVADEI	35, 36
CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	32	TESINI ARISTIDE	38
NICCOLI	31, 32	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
SERVADEI	32	Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1489)	43
TESINI ARISTIDE	31	PRESIDENTE	43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	44, 46, 47, 49, 50, 52
Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi (approvato dal Senato) (1591)	33	FORMICA	44, 46, 49, 50, 51
PRESIDENTE	33, 35, 39, 42, 43	GRASSUCCI	47
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	33, 36, 39, 42	MERLONI, <i>Relatore</i>	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	42	QUIETI	47
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	52

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

La seduta comincia alle 9,35.

MANCUSO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Contributo straordinario all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze per il completamento della nuova sede (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario all'Ente autonomo " Mostra Mercato nazionale dell'artigianato " di Firenze per il completamento della nuova sede », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 giugno 1977, sul quale ha espresso parere favorevole la V Commissione permanente della Camera dei deputati.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1572, già esaminato ed approvato dalla Commissione industria del Senato in sede deliberante, ci propone la corresponsione di un contributo straordinario all'ente autonomo Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze per il completamento della nuova sede nella misura di 3.000 milioni di lire.

Si tratta di un contributo straordinario in quanto, com'è noto, l'ente Mostra mercato fruisce, in forza della legge 16 aprile 1974, n. 125, e con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972, di un contributo annuo di 300 milioni di lire.

Già in occasione della discussione sulla citata legge che aumentava il contributo annuo da 150 a 300 milioni furono richiamate le funzioni svolte dall'ente che, in riferimento al programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, doveva approntare attrezzature idonee per garantire l'assolvimento del ruolo di manifestazione artistico-commerciale pilota che riassume le risultanze di tutte le esperienze a livello nazionale di circa 1 milione e 300 mila imprese artigiane. consentendo, altresì, un idoneo confronto con le esperienze e la produzione di altri paesi.

Nella ricerca di un più puntuale soddisfacimento delle proprie finalità statutarie l'ente Mostra mercato ha assunto, sin dal 1963, l'iniziativa per il trasferimento e la costruzione della nuova sede nel comprensorio della Fortezza da Basso di Firenze.

La procedura per la stesura e l'approvazione del progetto di costruzione è stata molto complessa poiché si doveva intervenire su un complesso, quale quello della Fortezza, di valore artistico e monumentale. Non a caso il partito radicale ha recentemente risollevato il problema, come si evince da *La Nazione* del 4 luglio 1977, chiedendo la sospensione della discussione del presente disegno di legge in quanto la convenzione per l'assegnazione dell'area è stata impugnata. In ogni modo, solo nel 1973 l'ente Mostra mercato poté stipulare il contratto con la società costruttrice - la IPI-SYSTEM del gruppo ITALSTAT - relativo alla parte muraria e prefabbricata per un valore di circa 2 miliardi e 700 milioni e nel 1974 un altro contratto per gli impianti tecnologici del valore di un miliardo e 580 milioni.

La spesa complessiva di 4 miliardi e 380 milioni è risultata interamente coperta; senonché, per avere l'opera completa e funzionante ed a causa della continua e consistente lievitazione dei costi, nonché di opere impreviste ma necessarie, si è resa indispensabile una cifra suppletiva di 3 miliardi di lire così suddivisa: un miliardo e 80 milioni per opere murarie e prefabbricati, un miliardo e 190 milioni per imprevisti, 252 milioni per gli impianti tecnologici e 500 milioni per la sistemazione dell'area circostante l'edificio, per un totale di 3 miliardi e 22 milioni.

Il disegno di legge in esame tende a provvedere a questa esigenza di fondi ed il parere favorevole che si esprime a riguardo dello stesso è motivato da diverse considerazioni.

In primo luogo l'ente Mostra mercato nazionale dell'artigianato, come recita lo statuto, « ha lo scopo di promuovere, organizzare ed allestire ogni anno a Firenze, con criteri pratico-commerciali, la raccolta, l'esposizione e la vendita dei prodotti dell'artigianato italiano, nonché l'esposizione selettiva degli stessi prodotti e di quelli dell'artigianato estero ».

La predisposizione di una sede adeguata, quindi, rientra nelle finalità statutarie dell'ente al cui perseguimento lo Stato è cointeressato direttamente sia per quello che

l'artigianato rappresenta nell'economia del paese, sia per la indispensabile necessità di disporre di un centro di alto prestigio che consenta alla produzione nazionale un'adeguata rassegna competitiva con tutte le esposizioni del mercato interno ed internazionale.

In secondo luogo, il complesso fieristico potrà essere utilizzato non solo dalla mostra internazionale dell'artigianato, ma anche dalle altre numerose manifestazioni che si effettuano a Firenze e che, per il loro livello internazionale, debbono disporre di ampia e qualificata sede, come quella in via di ultimazione nella Fortezza da Basso.

È altresì auspicabile che un'attrezzatura di quel tipo possa anche raggruppare le numerose altre esposizioni come quelle dell'Ente moda, della mostra pelletterie, dell'antiquariato, eccetera, che rappresentano un momento altamente qualificante dell'attività commerciale ed artigianale del paese e che, in genere, sono affidate più alle capacità di improvvisazione dei vari enti preposti che ad una organica impostazione fieristica, particolarmente necessaria in un paese come l'Italia, che deve assolutamente imporsi anche sul mercato internazionale.

Infine, il contributo straordinario al quale fa riferimento il provvedimento al nostro esame potrà essere utile ad una ulteriore qualificazione dell'attività dell'ente Mostra mercato che, dopo i provvedimenti che saranno adottati dal Governo in materia di delega alle regioni sulle fiere, si troverà a ricoprire un ruolo che la Costituzione ha definito di competenza dello Stato, come espressione della collettività nazionale, anche per quel che attiene allo sviluppo e alla promozione di attività connesse con singole categorie di operatori che, nel momento comparativo con quelli di altri paesi, non possono che sentirsi rappresentanti della comunità nazionale.

Confido, pertanto, che il provvedimento otterrà la considerazione e la fiducia dei colleghi attraverso un parere che, almeno da parte del relatore, è di convinto favore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TESINI ARISTIDE. Il testo piuttosto scarno, per la verità, del disegno di legge aveva suscitato in me qualche perplessità: devo dire che l'ampia e puntuale relazione

del collega Aliverti le ha fugate tutte, per cui non credo sia necessario aggiungere altro.

NICCOLI. Il gruppo comunista concorda su quanto ha detto il relatore: non c'è dubbio che le motivazioni addotte per legittimare una richiesta di contributi supplementari per l'ente Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze siano validissime.

Diverse sono state le cause che hanno determinato la necessità di una nuova contribuzione, prima tra tutte le lievitazioni dei prezzi. Si tratta di completare un'opera che, ormai definita nella struttura, ha bisogno di essere corredata di tutti i necessari accessori. Sotto questo profilo, quindi, la richiesta è legittima e noi la condividiamo.

Anche la notizia riferita dalla stampa alcune settimane fa, relativa ad un eventuale impugnativa per l'utilizzo delle aree comprese nella Fortezza da Basso, non riguarda la Mostra perché la Fortezza da Basso dispone di spazi ben più ampi di quelli utilizzati dalle strutture della Mostra stessa; in questo senso, e considerando un'area ampia nel centro della città, il problema può riguardare la difesa di certe forze o categorie sociali.

Al gruppo comunista preme, invece, in questa sede sollevare due questioni. La prima riguarda l'istituzione dell'ente Mostra del quale ricordo che si parlò anche nella scorsa legislatura sottolineandone l'anomalia, in quanto lo stesso, per il modo in cui veniva nominato il suo consiglio d'amministrazione, non era configurabile sotto il profilo delle mostre nazionali; e d'altra parte, pur chiamandosi Mostra mercato internazionale, non era configurabile neanche sotto quello internazionale. Si trattava, in pratica, e tale argomentazione veniva addotta a giustificazione, di una specie di ente autonomo che era compiutamente assoggettato alle norme che regolamentano le mostre nazionali o internazionali.

In quel momento, la controversia era in certo senso comprensibile: ci trovavamo in un momento in cui la legge n. 382 del 1975 non aveva compiutamente agito nel senso di trasferire tutte le varie competenze alle regioni. D'altro canto, lo stesso Ministero mostrò di rendersi conto che si trattava di una disciplina anomala, tant'è vero che anche in seguito a sollecitazioni giunte da parte delle regioni, fu modifica-

to lo statuto della mostra ed ampliata la composizione del consiglio di amministrazione, includendovi — mi pare — cinque rappresentanti delle regioni.

ALIVERTI, *Relatore*. Cinque, escludendo quello della Toscana che già era presente per ovvi motivi.

NICCOLI. Devo poi aggiungere che non so in che modo l'ultima formulazione del decreto delegato previsto dalla legge n. 382 cambierà le cose, se cioè l'ente rimarrà autonomo o se verrà trovata per esso una soluzione diversa. È mia opinione — anche se so che non è questa la sede per discutere di certi argomenti — che bisognerebbe eliminare ogni carattere anomalo di questo ente, per ripristinare anche nei suoi confronti lo *status* di diritto che inerisce alla materia dell'artigianato.

L'altro punto sul quale non concordo con il relatore, onorevole Aliverti, riguarda lo svolgimento delle attività che in questo ente si realizzano da molti anni.

La Mostra mercato di Firenze, più che un confronto dell'artigianato italiano con quello di altri paesi, ha finito con il diventare una specie di *bazar*, ed è chiaro che il nostro paese non ha certo bisogno di qualche piazza in più per vendere, in determinate occasioni, degli oggetti di artigianato. A questo provvedono già iniziative specifiche come quella attualmente allestita a Roma sul Lungotevere.

Penso che per iniziative come quella di Firenze sia necessario programmare una politica promozionale dell'artigianato, affidarsi a strutture nuove per evitare che lo scadimento a livello di *bazar* diventi una realtà irreversibile.

Se si pensa che il settore dell'artigianato incide per ben duemila miliardi l'anno sulla bilancia commerciale, si capisce quanto importante sia potenziarlo con le tecniche più moderne.

SERVADEI. Vorrei dichiarare la sostanziale adesione del gruppo socialista al provvedimento in esame che tende a definire una questione che si trascina ormai da 14 anni. Il tempo trascorso ha ovviamente aggravato gli oneri finanziari legati all'istituzione della Mostra, ed ha provocato una serie di ritardi che hanno inciso tanto sulla struttura, tanto sulla possibi-

lità, da parte della Mostra di assolvere ai suoi compiti.

Con il provvedimento in oggetto si porta a compimento una iniziativa molto importante non solo per la città di Firenze, ma per tutto l'artigianato italiano, in particolare nei suoi rapporti con il mercato straniero. Anch'io auspico che l'impegno preso per definire questa struttura metta in condizione l'ente autonomo Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze di assumere una veste ed una funzione che siano adeguate, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale sia in rapporto alla concorrenza, ai nuovi tempi. Ciò permetterebbe all'artigianato fiorentino, e toscano in generale, di rivestire il ruolo che merita.

Va detto, infatti, che l'artigianato toscano ha una parte consistente nel commercio interno ed internazionale, ovviamente nel campo artigianale, per cui si pongono considerazioni, oltre che di carattere quantitativo, anche qualitativo. Prova ne sia il fatto che esso svolge certamente una funzione trainante, sul piano artistico, per quanto riguarda la qualificazione della presenza italiana sui mercati stranieri.

Con questo auspicio — dei quali credo che il Ministero dell'industria si renderà interprete nelle sedi opportune — ribadisco il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALIVERTI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già esposto nella relazione introduttiva.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene che le ragioni esposte dal relatore per motivare la concessione di questo contributo straordinario — ed acutamente riprese dai colleghi intervenuti — si riconnettano alla duplice esigenza di potenziare un settore importante per la nostra economia e di completare un'opera che ha avuto senz'altro una vicenda tormentata prima di poter giungere a compimento.

Non mi sembra necessario aggiungere altro. Mi limito a raccomandare l'approvazione di questo provvedimento che si propone — ripeto — di favorire lo sviluppo di

un settore della nostra economia particolarmente importante, anche perché contribuisce a formare l'immagine che dell'Italia si ha all'estero.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

« All'ente autonomo "Mostra mercato nazionale dell'artigianato", con sede in Firenze, è concesso un contributo straordinario di lire 3.000 milioni, da utilizzare per il completamento dei lavori di costruzione e di sistemazione della nuova sede nel comprensorio della Fortezza da Basso ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il contributo straordinario di cui al precedente articolo verrà erogato in ragione di lire 1 miliardo per ciascun esercizio finanziario 1977-1978-1979.

Le somme occorrenti per l'erogazione del contributo straordinario sono stanziare sul capitolo 2072 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esercizio finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

(È approvato).

ART. 3.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, si farà fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge n. 1572 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi (approvato dal Senato) (1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 giugno 1977, sul quale ha espresso parere favorevole la V Commissione permanente della Camera dei deputati.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Il progetto di rendere più competitivi i nostri settori turistici e le imprese commerciali di esportazione nasce durante la discussione per la trasformazione in legge del decreto-legge del 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, che, come è noto, ha adottato misure per contenere l'inflazione ed espandere l'esportazione mediante la riduzione degli oneri per i contributi previdenziali ed assistenziali gravanti sui titolari di imprese manifatturiere ed estrattive.

Ai titolari delle imprese indicate, con decorrenza dal 1° febbraio 1977 e sino al 31 gennaio 1978, è stato concesso un credito pari a quattro punti dell'indennità di contingenza per ciascun lavoratore dipendente, maggiorato dei relativi oneri sociali, determinato in lire 14.000, da integrare, a decorrere dal 1° maggio 1977, con l'importo di lire 10.500 corrispondenti ad altri tre punti di contingenza.

Il Senato, in sede di approvazione della legge n. 102, ha votato un ordine del giorno, presentato dai senatori Carboni, Carollo e Assirelli, con il quale, ritenendo « che le circostanze della crisi, per la natura delle cause che la originano, richiedono il concreto sforzo di impostare una politica economica a carattere intersettoriale », ha impegnato il Governo ad inserire il settore com-

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

merciale nel quadro delle politiche di ripresa.

Il Governo ha accolto, in sede di discussione della stessa legge n. 102, come raccomandazione, un ordine del giorno presentato alla Camera dagli onorevoli Pumilia e Senese. In esso veniva riconosciuta « l'urgente ed obiettiva necessità di favorire una maggiore competitività del settore turistico e del commercio d'esportazione ».

Con la presentazione del disegno di legge in discussione, e con l'approvazione già intervenuta al Senato, si è inteso rispondere positivamente alle istanze richiamate ed estendere, quindi, le norme dell'articolo 1 della legge n. 102 alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cioè quelle che hanno esportato almeno il 40 per cento nell'anno precedente o il 30 per cento nel triennio), nonché alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte in forma cooperativa (articolo 1).

L'articolo 2 del provvedimento, poi, precisa che in caso di occupazione ridotta vengono riconosciute le giornate di lavoro effettivamente prestate nel mese, sempreché le retribuzioni siano riferite ai contratti collettivi nazionali ed agli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.

Occorre, a questo punto, chiedersi se il provvedimento abbia una sua obiettiva giustificazione e se, quindi, i 58 miliardi di spesa, che si aggiungono ai 450 miliardi della legge n. 102, per il periodo 1° febbraio 1977-30 giugno 1977 ed ai 970 del periodo 1° luglio 1977-31 gennaio 1978, trovino un effettivo riscontro nel superamento della crisi e nella valorizzazione di quei settori che operano sull'esportazione e ricompongano un più armonico sistema economico.

Già il collega senatore Barbi, al Senato, introducendo la sua relazione, si chiedeva, un po' retoricamente, ma comunque pertinentemente, se fossero fondate o meno le considerazioni di tipo assistenzialistico formulate all'indomani dell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri.

Non mi riproporrò analoga domanda anche perché andrei molto lontano e rimar-

rebbe ancora senza risposta una domanda che già posi nel 1975, allorquando venne approvata la legge n. 517 sul credito agevolato al commercio, e dopo immensi sforzi e con un colpo di mano in Commissione « furono racimolati » (il verbo non è improprio) 95 miliardi, ripartiti in dieci anni (*sic!*) che dovevano servire a riorganizzare l'intero apparato distributivo del paese.

Ritornando all'analisi più serena del disegno di legge in esame, osserverò che si tenta, ora, dopo che in soli dieci anni l'Italia ha perso circa un quarto della propria quota di mercato, rispetto alla concorrenza europea del bacino del Mediterraneo, nel turismo internazionale (nel 1966 l'Italia possedeva una quota di mercato pari al 54,8 per cento del flusso turistico, che nel 1975 si è ridotta al 39 per cento), di recuperare al turismo ed al commercio quella funzione di centralità che, innestando su una data realtà economica le indicazioni provenienti dal mercato, possa orientare la struttura produttiva e di servizio al fine di renderla più adeguata alla domanda.

È ovvio che, in questa ottica, non solo alcuni settori ma l'intero sistema deve essere messo in grado di accrescere il proprio rendimento, bilanciando con la valorizzazione delle attività di esportazione più remunerative gli squilibri derivanti dalle importazioni di materie prime (petrolio e prodotti agroalimentari).

La fiscalizzazione parziale, in questo quadro, si presenta come uno dei meccanismi - data la necessità di operare anche sul costo del lavoro - per rendere il turismo e l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli, componente largamente maggioritaria nel commercio di esportazione, più competitivi sul mercato internazionale, data anche la particolare natura del rapporto capitale-lavoro (favorevole a quest'ultimo), in queste aziende.

Vi sarebbe anche, sotto questo profilo, il settore delle imprese di navigazione marittime ed aeree (il Governo al Senato la respinto un emendamento in tal senso proposto dal relatore Barbi) che costituisce un'attività tipicamente esportatrice di servizi ed il cui apporto valutario potrebbe essere aumentato rafforzando le capacità competitive delle imprese di navigazione italiane. Nel rammentare l'importanza del rilievo mosso dalla Confederazione italiana degli armatori liberi e nel sottoporre il problema all'attenzione degli onorevoli col-

leghi, aggiungerò soltanto che il relativo onere finanziario comporterebbe un aumento della spesa di sette o otto miliardi.

Riprendendo quanto detto sul turismo, aggiungerò che la frammentazione e la eterogeneità qualitative dell'offerta costituiscono i principali fattori di squilibrio nei confronti delle organizzazioni internazionali del turismo a cui va aggiunta la scarsa competitività delle tariffe, la stagionalità ristretta che impedisce la piena utilizzazione degli impianti, il rinnovamento delle strutture obsolescenti.

A queste difficoltà si aggiungono quelle di carattere interno, dove la crisi ed il conseguente decremento dei consumi, costituiscono con la diminuzione delle giornate festive elementi che si oppongono al pieno impiego delle strutture. Il 75 per cento dell'intero movimento turistico — a tanto ammonta la quota di turismo italiano — tende ad avviarsi verso forme che escludono i normali circuiti di funzione e vanno verso l'abolizione, l'accorciamento, il declassamento delle vacanze.

Per quanto riguarda le imprese commerciali d'esportazione, occorre dire che queste garantiscono la collocazione sul mercato dei prodotti italiani, in particolare del 40 per cento dell'intera produzione agricola. Il costo del lavoro è parte elevata dei costi di raccolta, selezione, lavorazione e commercializzazione che si aggiungono a quelli onerosi di conservazione, refrigerazione e vendita. Il costo del lavoro risulta incidere sul prodotto ben del 26 per cento ed i soli oneri sociali dell'8 per cento. Questi dati, confrontati con quelli notevolmente più bassi dei paesi mediterranei nostri concorrenti, rendono urgente l'applicazione di un provvedimento che renderebbe più agevole l'esportazione della produzione ortofrutticola. Secondo il calcolo delle organizzazioni di categoria, per effetto della estensione della fiscalizzazione alle imprese commerciali di esportazione, l'esportazione si incrementerebbe di circa 3,5 milioni di quintali, corrispondenti ad un introito in valuta pari a circa cento miliardi di lire.

A complemento di questo quadro devono aggiungersi la svalutazione della *peseta* spagnola, la prossima integrazione nella CEE di paesi mediterranei con strutture simili alla nostra, gli accordi stipulati con i paesi africani aderenti alla Convenzione di Lomé che rendono ancora più instabile il contenimento della quota di mercato finora assorbita.

Rammerò, infine, quanto ai lavoratori interessati al provvedimento, che l'estensione prevista dal disegno di legge comprende duecentomila lavoratori dipendenti, dei quali solo quindicimila sono occupati nelle imprese commerciali esportatrici, mentre 185.000 sono quelli occupati negli alberghi e nei pubblici esercizi. Da questo dato, tenendo conto che il provvedimento comporta una spesa media annua di 287 mila lire *pro capite*, si ricava l'importo di 58 miliardi.

Per questi motivi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, e per altre altre eventuali considerazioni che mi riservo di fare in sede di replica, il parere del relatore è favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERVADEI. Il provvedimento in esame è certamente utile perché fornisce una boccata d'ossigeno a due settori che ne hanno bisogno, cioè il settore turistico e quello delle esportazioni relative soprattutto ai prodotti ortofrutticoli. Tuttavia, se esaminiamo in profondità la situazione di questi due settori, e di quello turistico in particolare, ci rendiamo conto della inadeguatezza del provvedimento.

Il settore turistico versa in notevoli difficoltà, per ragioni oggettive e soggettive. Durante lo scorso anno abbiamo avuto un'entrata derivante dai turisti stranieri di 2.100 miliardi circa che, a fronte della spesa di 600 miliardi per i turisti italiani all'estero, ha dato un apporto valutario di circa 1.500 miliardi. È una cifra considerevole, ai fini di un minore squilibrio della bilancia dei pagamenti. Tuttavia, sul piano numerico complessivo, che è il dato che interessa, il settore non è andato avanti.

Si è verificato un apporto minore rispetto al preventivato e soprattutto sperato, in funzione anche della svalutazione della moneta, da parte di turisti stranieri. C'è stata una grossa contrazione di turisti italiani. Siccome il rapporto — come ha ricordato il relatore — è di tre a uno, è molto difficile ricuperare con i turisti stranieri quello che si perde con i turisti italiani. Per concludere, si pensava che la svalutazione della lira avrebbe indotto una quantità più consistente di turisti stranieri a venire nel nostro paese.

Il settore versa quindi in uno stato di notevole difficoltà, anche a causa di altri

fattori, tra i quali, ad esempio, la mancata definizione del quadro istituzionale, che non è stato ancora chiarito fino in fondo. Speriamo che con l'emanazione del decreto delegato previsto dalla legge n. 382 del 1975 possa rimediarsi a questa situazione.

Va comunque sottolineato che, mentre in precedenza tutte le misure di incentivazione per il turismo erano a carattere nazionale, ora, pur essendo stata trasferita la materia del turismo alle regioni, a queste ultime non sono state ancora attribuite tutte le corrispondenti funzioni, con la conseguenza che ci troviamo di fronte ad una situazione squilibrata da un punto di vista generale, anche a causa del diverso atteggiamento delle regioni stesse di fronte ai singoli operatori locali.

Un altro problema di fondamentale importanza si riferisce alla riforma dell'ENIT: se si vuole avviare un'efficace politica promozionale, è necessario predisporre delle adeguate strutture che consentano all'Italia di portarsi, per quel che riguarda il settore turistico, allo stesso livello di sviluppo degli altri paesi.

Il relatore si è chiesto se il provvedimento di cui discutiamo abbia finalità assistenziali o squisitamente economiche; personalmente ritengo che l'intervento in questione abbia natura assistenziale poiché vengono presi in considerazione anche i pubblici esercizi, la qual cosa conferisce all'insieme un tono alquanto singolare dal momento che i problemi dei pubblici esercizi non investono una problematica di tipo internazionale. Si tratta allora di un aiuto che viene concesso agli operatori affinché abbiano la possibilità di « tirare avanti » e, in molti casi, di sopravvivere.

Ridurre il costo del lavoro per un anno nella misura prevista dal provvedimento è indubbiamente un fatto positivo e mi rendo conto che ciò porterà una boccata d'ossigeno a dei settori attualmente in gravi difficoltà. Non bisogna dimenticare però — e lo ripeto — che gli interventi previsti non saranno risolutivi da nessun punto di vista e che il problema va, invece, affrontato nell'ottica più ampia della promozione e dell'incentivazione.

Colgo l'occasione di questo dibattito per chiedere a me stesso ed ai colleghi se conviene da un lato concedere questi benefici ai pubblici esercizi e, dall'altro, non occuparsi con grande serietà del problema del caffè il cui costo è arrivato, per una taz-

zina presa al bar, alle duecento o alle duecentocinquanta lire! Dicendo questo non intendo affatto porre una domanda retorica, intendo, al contrario, mettere in evidenza un argomento sul quale sarebbe opportuno che il Governo, in particolare il ministro del commercio con l'estero, fornisse dei chiarimenti. La « questione caffè » infatti, è stata determinata in larga misura da fatti meramente speculativi e la gelata del Paraná non può giustificare il fenomeno nella misura in cui si esprime: il *deficit* derivante dall'importazione del caffè — secondo soltanto a quello derivante dall'importazione della carne — ha pesato sulla nostra bilancia commerciale per più di 140 miliardi rispetto a quanto verificatosi in passato.

Concludendo sull'argomento riguardante l'intervento a favore dei pubblici esercizi e delle imprese alberghiere, colgo l'occasione per riprendere un vecchio discorso che diventa ogni giorno più attuale, cioè quello del conferimento alla nostra Commissione di quella competenza che, dopo il trasferimento di quasi tutte le funzioni amministrative alle regioni, rimangono allo Stato in materia di turismo, competenze attualmente spettanti, per tradizioni (ma a torto dal momento che il turismo è diventato una vera e propria industria), alla II Commissione permanente, Affari della Presidenza del Consiglio e Affari interni.

Passando ad esaminare la parte del provvedimento che si riferisce alle imprese commerciali di esportazione ortofrutticola, bisogna subito dire che l'intervento è di natura meno congiunturale rispetto a quello previsto per le imprese alberghiere ed i pubblici esercizi.

Personalmente ritengo che il problema non vada affrontato soltanto dal punto di vista della commercializzazione. Non bisogna sottovalutare, infatti, l'incidenza che ha sui costi l'impiego della mano d'opera necessaria per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli dai campi ai vagoni di spedizione. Penso a questo proposito che i dati forniti dal relatore in merito alla mano d'opera impiegata non siano esatti: 15 mila stagionali per tutto il comparto della commercializzazione mi sembrano davvero pochi.

ALIVERTI, *Relatore*. Sono dati INAM.

SERVADEI. Non so se sia stata fatta una media annuale, ma il numero degli

stagionali è altissimo: 15 mila ne vengono impiegati soltanto nel comprensorio di Cesena dove la produzione delle pesche e di altra frutta ha rilevanza internazionale.

Ritornando al discorso della validità del disegno di legge al nostro esame, desidero dire che in questo momento l'intervento previsto è più che opportuno, considerate le condizioni di concorrenza nelle quali ci troviamo con altri paesi europei come la Grecia, il Portogallo e la Spagna. In particolare, l'esportazione di pesche greche in Germania ha causato non pochi inconvenienti dal momento che, non essendo scattati in tempo i meccanismi di protezione previsti dalle norme comunitarie, il prodotto greco ha saturato il mercato tedesco che prima era nostro per tradizione.

Nonostante gli indubbi benefici dell'intervento previsto dal disegno di legge, non possiamo però esimerci dal dire che, nel lungo periodo, risultano inutili delle misure che in fondo sono anch'esse congiunturali e che gravano sui contribuenti. Di conseguenza ci auguriamo che venga avviata al più presto una politica organica di sostegno del settore dell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli, tale, cioè, da garantire la continuità dell'intervento e da tutelare davvero gli interessi degli operatori e dell'agricoltura nel suo complesso.

Un altro merito, però, va riconosciuto al provvedimento ed è quello di cercare di eliminare il fenomeno immorale ed intollerabile della distruzione della frutta finalizzata alla necessità del profitto. Non si può più continuare a premiare l'obiettivo prezzo rispetto all'obiettivo di raggiungere un rapporto più equilibrato tra produzione e richiesta. Noi non possiamo distruggere dei beni che sono naturalmente destinati alle necessità dell'umanità, per di più in un momento in cui ci si dimostra che esistono ancora paesi che non conoscono la frutta ed anche all'interno del nostro vi sono entità demografiche presso le quali il consumo della frutta è quanto mai limitato. Pur rendendomi conto del fatto che questa non è la sede adatta per discutere di tali problemi, non ho voluto perdere questa occasione per sottoporli all'attenzione delle forze politiche rappresentate in Parlamento.

Concludendo vorrei, quindi, ribadire che il provvedimento al nostro esame costituisce una boccata d'ossigeno ma non molto di più. È necessario che il Governo, nei confronti di un settore tanto importante come quello turistico, si muova non con misure

d'emergenza, ma con una politica che abbia la possibilità di operare in un arco di tempo piuttosto lungo.

Di fronte alla sostanziale positività del provvedimento, ma anche alla sua settorialità, l'atteggiamento del gruppo socialista sarà perciò di astensione.

NICCOLI. Poiché il disegno di legge in esame giunge in questo ramo del Parlamento in seconda lettura, il gruppo comunista si limiterà a svolgere alcune brevi considerazioni, tanto più in quanto al Senato sono stati accolti alcuni suoi emendamenti migliorativi dell'originario testo del Governo.

È chiaro che, trattandosi di un provvedimento che riguarda il settore turistico, la discussione potrebbe essere dilatata a tutta una serie di considerazioni generali che si riferiscono a quel settore.

Ritengo di poter condividere pienamente le osservazioni testè svolte dal collega Servadei: un provvedimento come quello al nostro esame non può certo essere considerato un valido sostegno né alla politica turistica, né a quella dell'esportazione agricolo-alimentare. Questo disegno di legge è ben lontano dal risolvere i problemi del settore turistico così come sono stati individuati nella conferenza nazionale sul turismo; inoltre, presenta degli elementi di contraddittorietà nel momento in cui cerca di ridurre i costi del lavoro mediante lo sgravio degli oneri sociali senza considerare che ben altre misure occorrerebbero per influire positivamente sull'andamento del flusso turistico verso l'Italia.

Comunque, stando a ciò che dice la stampa, l'afflusso di turisti è superiore a quello degli anni passati, ma bisogna aver ben chiaro che tale afflusso era già determinato da mesi e non sarà certo questo provvedimento a modificarlo.

Va osservato, però, che se è vero che l'attività turistica in Italia poggia sul lavoro precario di tante persone occupate nell'attività alberghiera, è altrettanto vero che se queste stesse persone dovessero essere remunerate secondo i propri diritti il turismo in Italia non avrebbe certamente la possibilità di svilupparsi. D'altronde penso che il discorso dell'abbassamento del costo del lavoro attraverso degli sgravi fiscali debba essere affrontato in altra sede ed in altro modo.

Altrettanto vale per ciò che concerne la esportazione dei prodotti agricolo-alimentari,

ed in questo senso penso che abbia ragione il collega Servadei quando sottolinea la incidenza che la particolare natura di questo settore ha sui costi che esso implica. Si tratta, infatti, di un'attività che richiede una estrema rapidità in quanto è necessario non far deteriorare il prodotto. In questa ottica, forse, il provvedimento al nostro esame può in qualche modo incidere su questo settore, ma credo che inganneremo le forze interessate se dicessimo che esso costituisce una vera e propria soluzione.

Da quanto ho detto finora si deduce che il mio atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge è quanto meno di perplessità, poiché esso, lungi dal delineare un indirizzo per la politica del commercio estero o per quella del turismo, si limita ad operare su un piano meramente assistenziale al punto che c'è da chiedersi se il provvedimento riuscirà a coprire le modeste richieste di alcuni settori per le quali esso è stato predisposto.

Tra l'altro, questo carattere di assistenzialità, anziché recuperare ad uno spirito diverso l'imprenditorialità italiana, rischia di spingerla non dico verso forme di corporativismo, ma certamente di settorialità.

Per le ragioni che ho testè enunciato, dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge.

TESINI ARISTIDE. La discussione svoltasi al Senato — sia in Commissione sia in aula — per l'approvazione della estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese commerciali di esportazione, a quelle alberghiere ed ai pubblici esercizi, ha offerto già un'ampia gamma di indicazioni, tanto che ad esse ci si potrebbe riferire senza ulteriori indugi per dare conclusione definitiva all'*iter* della legge.

Ci sono però alcune novità che rendono oggi ancor più necessaria l'immediata approvazione del provvedimento, perché ai motivi di riequilibrio della bilancia dei pagamenti, alla urgenza di maggiori investimenti produttivi, al problema dell'incremento della concorrenza sul piano internazionale si aggiungono gli effetti della stagnazione della domanda e della produzione industriale.

Gli interventi che hanno congelato ed unificato la contingenza contenendo gli sviluppi spesso incontrollabili dei redditi mentre creano tendenze deflattive e quindi attenuano gli squilibri monetari, operano ne-

gativamente sui ritmi di attività delle imprese. Così se l'inflazione resta attenuata dal freno posto all'ascesa dei prezzi ed al *deficit* della bilancia dei pagamenti, appare con sempre maggiore evidenza che il suo rallentamento non è affatto un fenomeno consolidato.

La riduzione dei consumi, infatti, non accompagnandosi a riforme di struttura, consente il riequilibrio dei rapporti con l'estero soltanto ad un prezzo: la non adeguata utilizzazione dei fattori produttivi disponibili, in particolare per le aziende interessate alla produzione di beni di consumo durevoli. Sotto una apparente tranquillità si celano, dunque, tendenze pericolose per il sistema economico soggetto alla possibilità di riaprire un ciclo inflattivo, superabile a tempi lunghi con profonde modificazioni nell'assetto produttivo e nella distribuzione del reddito. Di fronte a questa situazione vi è la necessità di diversificare i consumi, di ampliare gli investimenti, per procedere alla riconversione ed alla ristrutturazione dell'intero sistema economico.

Sappiamo che questi obiettivi — che sono i veri risultati a cui dobbiamo tendere — sono però vincolati da un *plafond* sulla espansione degli impieghi, vera è propria mannaia che rende possibili agli operatori l'acquisizione di crediti soltanto a tassi capestro. E recente la riconferma dei vincoli di portafoglio per le banche al 30 per cento: molto probabilmente servirà a cambiare il rapporto tra i tassi, alzando quelli a lungo termine rispetto a quelli a breve; forse questa misura servirà anche a spostare il risparmio verso gli impieghi in obbligazioni e verso il capitale azionario.

Possiamo però presumere che questo avvenga senza che il sistema sia già avviato su una strada che dia fiducia e garanzia al cittadino che vuole investire? Ecco allora la necessità di impiegare al massimo livello possibile quei settori che in questo momento possono consentire il riequilibrio negli scambi con l'estero ed accelerare — ciò che più conta — l'avviamento di un nuovo processo di espansione. Del turismo vive una infinita serie di attività, facilmente intuibile anche a chi abbia poca dimestichezza con i problemi economici: non esiste turismo senza artigianato, senza attività edilizia, senza collegamenti con le attività produttive — in particolare l'agricoltura — presenti in un territorio. Allo stesso modo il commercio di esportazione, costi-

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

tuito in gran parte dai prodotti ortofrutticoli, è l'ultimo aspetto — la forma finale — di un insieme di realtà interagenti senza le quali l'agricoltura non diverrebbe mai prodotto commerciabile sul mercato internazionale.

È evidente che garantire ai settori turistici e commerciali la possibilità di ridurre i costi di esercizio significa aprire per essi — e quindi per le attività connesse — nuovi spazi di mercato, ridotti dalla obsolescenza delle strutture e da tariffe elevate, causa e conseguenza allo stesso tempo dei ritardi che condizionano la competitività dei settori. Quando altri paesi — come la Spagna che ha svalutato la propria moneta — accrescono le proprie *chances*, occorre inventare soluzioni che battano quelle altrui o sul piano della quantità o su quello della qualità. Riavviare il ciclo economico significa restituire alle unità produttive la possibilità di autofinanziarsi; questo vale per le imprese, per i settori, per l'intero paese.

Bisogna perciò inventare nuove condizioni; sul piano della quantità offrendo tariffe minori per gli stessi servizi; sul fronte della qualità modificando i servizi per renderli migliori a parità di costi. Spetta certamente ai tecnici il compito di rendere operative queste prospettive, è compito però del Parlamento agire sul piano politico-programmatico perché questo disegno possa concretarsi, chiamando la comunità nazionale a sostenere — in modo certamente non assistenziale — realtà economiche dalle quali si otterrà ben più di quanto stiamo per spendere.

Mi preme ricordare soltanto due dati: i due mila miliardi introdotti dal turismo nel 1976 ed i mille miliardi netti, che costituiscono per lo stesso anno il bilancio attivo del commercio d'esportazione. La consistenza di questi due dati appare quanto mai rilevante ora che anche l'ipotesi dello sviluppo del reddito nella media di un tre per cento annuo è resa difficile da una fase di ristagno che appare abbastanza lunga. Se non riusciremo a dare fiato agli operatori, impegnandoli così a un serio intervento per adeguare le strutture ed i prodotti alle mutate esigenze del consumo e della domanda globale, difficilmente potremo riuscire non solo ad attestarci su nuove posizioni, ma anche a difendere quelle faticosamente raggiunte.

Non dimentichiamoci che il nostro paese ha visto cadere la propria quota della spe-

sa turistica internazionale dal 16 per cento del 1966 al 7,80 per cento del 1975. Così come non va trascurata la prossima presenza sul mercato europeo di paesi che possono offrire gli stessi prodotti tipici della nostra terra, avvantaggiati da un costo del lavoro che li rende oltremodo competitivi.

Riuscire oggi a concludere positivamente l'esame di questo provvedimento diviene un atto di valore assoluto: se vogliamo continuare a batterci perché il divario tra la nostra economia e quelle più avanzate sia ridotta a termini più equi. Soprattutto per dare a chi attende un lavoro, a chi è emarginato, a coloro che più degli altri stanno sopportando il peso della crisi, fiducia in se stessi e nelle capacità di ripresa di questo paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALIVERTI, *Relatore*. Richiamerei ancora gli aspetti essenziali esposti nella relazione introduttiva per ribadire quanto già detto, e cioè che il provvedimento in discussione non si propone certamente l'ambizioso obiettivo di risolvere tutti i problemi relativi al settore turistico, né, tanto meno, quelli inerenti al settore distributivo, uno dei settori più importanti per la economia del paese e tra i più esposti ai mutamenti congiunturali.

Indubbiamente, però, bisogna riconoscere che lo sforzo fatto dal Governo nell'aggiungere ai 1.400 miliardi già previsti dal provvedimento concernente le imprese manifatturiere ed estrattive questi altri 58 costituisce un fatto positivo, nella misura in cui si riuscirà ad impostare una politica di contenimento dei prezzi che non faccia soltanto riferimento alla riduzione del costo lavoro.

Per quanto riguarda gli altri problemi, avanzati con molta puntualità e pertinenza dai colleghi intervenuti nel dibattito, sarebbe necessario richiamarsi alla situazione congiunturale del paese e all'andamento dell'economia nazionale: una situazione di stagnazione e di decelerazione, come abbiamo frequentemente sentito e ribadito in questi ultimi mesi. Ci troviamo, infatti, in presenza di una contrazione della domanda, mentre sul contenimento delle importazioni (cresciute del 29 per cento, e quindi in misura non eccessiva rispetto al quadri-mestre precedente) ha influito in primo

luogo la manovra delle scorte. Né può essere del tutto confortante la crescita delle esportazioni, che hanno fatto registrare un aumento del 38 per cento circa.

Infatti, nonostante questo dato, ed un aumento dei prezzi dei prodotti esportati superiore all'incirca del 18 per cento dell'aumento dei prezzi dei prodotti di importazione, per la prima volta in due anni si registra un *deficit* della bilancia dei pagamenti pari a circa 1.900 miliardi, che rappresenta un primato assoluto nel *deficit* della bilancia dei pagamenti nel nostro paese. Tuttavia, la stabilità della lira ha consentito alle banche di aumentare l'indebitamento verso l'estero, cosa, questa, che se ci ha permesso di attenuare gli effetti della stretta creditizia, potrebbe anche dar luogo, di fronte ad un cambiamento di prospettive, a forti pressioni sulla lira.

Del resto mi pare che le notizie di questi giorni, in modo particolare il crollo delle quotazioni del dollaro, siano un indice, un campanello d'allarme che squilla con una certa insistenza anche per le ripercussioni che si potrebbero avere sul mercato interno e soprattutto sulle operazioni di carattere commerciale.

Comunque le incertezze, accresciute in queste settimane, e le prospettive di un più forte drenaggio fiscale, incoraggiano probabilmente — o incoraggeranno — nuove fughe di capitali. La stagione sfavorevole, inoltre, concorrerà a formare un ulteriore disavanzo alimentare. E sono proprio questi i due fenomeni che potranno contribuire a peggiorare il disavanzo dei nostri conti con l'estero.

Del resto la dinamica salariale non sembra subire effetti rilevanti dall'andamento congiunturale. Sono più contenuti i tassi di incremento dei prezzi: in marzo-aprile abbiamo percentuali di aumento dello 0,8 per cento all'ingrosso e dell'1,5 per cento al dettaglio, che rappresentano delle punte inferiori rispetto al previsto; gli aumenti dei salari si prevedono invece intorno ad un tasso del 20 per cento, superiore al previsto 15 per cento, al quale si è fatto costante riferimento anche in occasione della sottoscrizione della lettera di intenti al Fondo monetario internazionale. Tutto questo potrà riflettersi sul costo per ogni unità prodotta. Se dovesse verificarsi una ulteriore caduta della produzione, come si prevede che avvenga alla ripresa *post-feriale*, si avrà anche, a parità di occupati, una corrispondente caduta del-

la produttività di lavoro. Gli investimenti hanno assunto nei mesi scorsi un minor rilievo nella formazione del prodotto netto. Se i tassi di interesse rimarranno vicini ai valori attuali o stazionari, la prospettiva della contrazione di profitti non incoraggerà certo l'espansione degli investimenti. Diviene prioritario in questa situazione il contenimento del costo del lavoro, perché, a parità di domanda globale e nell'impossibilità di aumentare la produzione, la scarsa produttività trovi compensazione nel contenimento del costo del lavoro per unità prodotta.

Credo che queste considerazioni di ordine generale sull'andamento e sulle prospettive dell'economia italiana inquadrino meglio la situazione e servano a sottolineare che il provvedimento, se non costituirà certo il rimedio assoluto e globale di tutti i mali da cui è affetta la nostra economia, tuttavia contribuirà in modo particolare nei due settori che sono stati richiamati nel provvedimento (quello delle esportazioni, in particolare dei prodotti ortofruttilicoli, e quello delle imprese del settore turistico) a costituire un incentivo, se non altro a contenere i prezzi o l'aumento di essi e quindi a provocare un maggior gettito, per quanto riguarda la valuta importata nel nostro paese.

Sono convinto che un approfondimento e un ripensamento per tutti i 102 settori industriali del nostro paese, e in particolare anche per i due settori presi in considerazione dal disegno di legge, sarà più che mai opportuno per pervenire ad una più organica impostazione del problema. È un problema che andremo ad incontrare anche nel futuro e certamente nel 1978, allorquando dovremo rilanciare seriamente la nostra economia e ci troveremo di fronte ad una competitività accentuata, in modo particolare nel settore turistico, e quindi si renderà indubbiamente più che mai opportuna una revisione dell'apparato distributivo. Mi riferisco in particolare al settore dei pubblici esercizi. Non dico questo perché tutto il settore degli esercizi pubblici può contribuire a risollevarne le sorti turistiche in quanto esso opera in regioni anche non direttamente interessate al settore turistico. Mi riferisco più in generale a tutto l'apparato distributivo. Non è detto infatti che i turisti, quelli che portano valuta nel nostro paese, debbano frequentare soltanto esercizi pubblici. Quindi, tutti i punti di vendita e in generale tutti i set-

tori della distribuzione in senso lato dovrebbero essere cointeressati al provvedimento.

Occorre quindi un ripensamento e una considerazione più serena e più approfondita di tutto questo apparato. Ciò potrà metterci nella condizione di adottare dei provvedimenti che non costituiscano una semplice panacea, ma contribuiscano seriamente e in maniera approfondita al rilancio dei nostri comparti, non solo industriali, per i quali abbiamo profuso il massimo sforzo anche recentemente in occasione della discussione del disegno di legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale, ma anche del settore distributivo, che rappresenta un settore centrale, di raccordo fra la produzione e l'immissione dei prodotti al consumo e quindi al consumatore.

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti. Prendo doverosamente in considerazione le loro proposte. Debbo dire che trovo formalizzato un solo emendamento. Il settore della navigazione dovrebbe venire subito dopo quello turistico, comunque è un settore che dovrebbe essere ai primi posti. Mi pare però che la portata del provvedimento sia stata limitata nella sua destinazione, quindi ritengo inaccoglibili le proposte di emendamento che sono state formulate.

SANGALLI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Debbo innanzitutto — non è la solita frase formale e rituale, di circostanza — esprimere un sentito e convinto ringraziamento all'onorevole Aliverti per la relazione e per la replica, così ampia, esauriente e piena di dati, da permettermi di essere molto breve.

Desidero ringraziare anche l'onorevole Servadei, l'onorevole Niccoli e l'onorevole Aristide Tesini per l'apporto che hanno dato in questa discussione di un disegno di legge, che certamente non costituisce un elemento qualitativamente definitivo per le sorti del nostro turismo, ma che può dare la possibilità di avviare un discorso estremamente valido e importante.

È noto il ruolo che il turismo ha avuto e ha come elemento di riequilibrio della nostra bilancia commerciale, ma è ormai evidente che la sua espansione non può più procedere senza un intervento anche preciso da parte dello Stato. Il turismo si trova oggi a dover fronteggiare il grave problema della produttività e della competitività. Noi abbiamo celebrato qualche

mese fa la conferenza nazionale per il turismo e in quella circostanza abbiamo messo a fuoco, insieme con le forze politiche, quelle sociali, imprenditoriali, sindacali, alcuni elementi per un rilancio di un turismo nuovo, di un turismo integrato.

Debbo a questo punto — aprendo una parentesi — dare due risposte a due domande precise, per ciò che concerne il settore turistico. Debbo rispondere all'onorevole Servadei che evidentemente sono d'accordo che sia questa Commissione a trattare i problemi turistici, così come avviene al Senato. Per quanto riguarda invece l'ENIT, come è stato ampiamente discusso alla conferenza nazionale per il turismo, vi è la proposta di una ristrutturazione. Debbo dire anche che proprio le parti politiche stanno approntando — tutte le forze politiche o per lo meno le più rappresentative — alcune proposte di legge, per una completa riorganizzazione dell'ENIT. Debbo anche ringraziare l'onorevole Aliverti che, in sede di conferenza nazionale per il turismo, ha svolto un intervento in questo senso.

Il disegno di legge, di cui oggi la Commissione discute, pone le premesse per l'avvio di una politica di riconversione nel settore turistico e, pur destinando una quota modesta di spesa pubblica all'abbassamento del costo del lavoro — come giustamente hanno fatto rilevare i colleghi intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali — consente agli operatori di ottenere una certa redditività dal proprio lavoro, redditività che, altrimenti, rischierebbe di non esservi affatto.

Ringrazio sin d'ora le parti politiche che daranno il loro voto favorevole al disegno di legge e desidero, inoltre, sottolineare che l'approvazione dello stesso consentirebbe, dal momento che la sua efficacia viene fatta risalire al febbraio del 1977, un rilancio di tutto il settore turistico che deve essere considerato come fondamentale per la ripresa produttiva del nostro paese.

Colgo l'occasione per dire, in riferimento all'emendamento preannunciato dall'onorevole Rende all'articolo 1, che il Ministero del turismo e dello spettacolo è in linea di principio favorevole all'estensione delle agevolazioni previste dal disegno di legge agli esercizi delle sale cinematografiche. Un emendamento in questo senso non penso, però, che possa essere accolto sia perché ritarderebbe l'approvazione del provvedi-

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

mento, sia perché il Ministero del tesoro ha posto delle precise limitazioni finanziarie.

Aderendo alla richiesta del relatore — che, per altro, faceva notare l'opportunità di estendere i benefici dell'intervento a molti altri settori — prego, anche se con rammarico, l'onorevole Rende di voler ritirare il proprio emendamento.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Da parte mia, desidero soltanto aggiungere che il disegno di legge oggi all'esame della Commissione è un provvedimento di natura congiunturale, mirante ad estendere alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi le misure già adottate a favore delle imprese estrattive e manifatturiere.

È evidente che misure di questo tipo non intendono eludere la necessità di dare un'adeguata programmazione alle attività dei settori interessati, ma poiché *primum vivere, deinde philosophare* si è ritenuto necessario ricorrere a delle prime misure d'intervento che consentissero ai comparti produttivi cui si riferisce il disegno di legge di sopravvivere e di superare la crisi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

«Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze:

a) alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127 ».

L'onorevole Rende ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo il punto b), aggiungere il seguente punto: c) agli esercizi delle sale cinematografiche nell'ambito dei territori classificati meridionali.

ALIVERTI, *Relatore*. Come ho già avuto modo di dire sono contrario all'emendamento.

SANGALLI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ripeto che sono contrario all'emendamento, come ho già avuto modo di dire in sede di replica.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rende, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

«Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.

Il credito di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa ».

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

ART. 3.

« All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ».

(È approvato).

Gli onorevoli Paolo Enrico Moro ed Aristide Tesini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in occasione della discussione sul disegno di legge n. 1591

impegna il Governo

in sede di eventuale revisione o di proroga dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali di cui al decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102 e del disegno di legge n. 1591, ad inserire nel provvedimento gli stabilimenti balneari, le agenzie turistiche di viaggio e le imprese di spettacolo »

(0/1591/1/12)

SANGALLI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Lo accetto come raccomandazione.

MORO PAOLO ENRICO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Con-

siglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 maggio 1977.

L'onorevole Merloni ha facoltà di riferire sul lavoro preparatorio svolto dal gruppo di lavoro costituito per l'esame del provvedimento.

MERLONI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame — come ebbi già modo di dire svolgendo la relazione introduttiva — intende dare attuazione alla direttiva comunitaria relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

Il 16 gennaio del 1976, infatti, la Commissione della Comunità economica europea ha citato in giudizio lo Stato italiano davanti all'Alta Corte di giustizia per inadempienza. La contestazione si basa essenzialmente su due argomentazioni: in primo luogo è stato denunciato il mancato adeguamento, sotto il profilo della sicurezza, della legislazione italiana alle esigenze della libera circolazione dei materiali elettrici; in secondo luogo, la mancata abrogazione di tutte quelle norme contrastanti con la direttiva CEE.

In realtà il Governo italiano aveva da tempo predisposto un disegno di legge in questo senso che, nelle passate legislature, era già stato approvato dal Senato, ma successivamente decaduto in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere. Il Governo ha ora ripresentato il disegno di legge, che è stato approvato dal Senato il 18 maggio scorso. Tale disegno di legge è stato sottoposto ad attento esame da parte della Commissione della Comunità economica europea cui è stato presentato dalla rappresentanza permanente italiana. A seguito di questo esame, la Commissione ha rilevato che alcuni punti del disegno di legge non sono conformi al dettato comunitario. Di tali rilievi si è fatto interprete lo stesso ministro Donat Cattin in occasione dell'apertura del dibattito. In quell'occasione la Commissione decise di nominare un gruppo di lavoro al fine di approfondire tutte le implicazioni derivanti dal testo sia nei riguardi dei problemi della sicurezza, sia nei riguardi dei rapporti con la CEE per l'incidenza che il provvedimento

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

indubbiamente eserciterà sul settore dell'esportazione.

Occorre, infatti, tener conto dell'importanza che la produzione di materiale elettrotecnico ed elettronico ha nei riguardi della nostra bilancia commerciale. Si calcola, infatti, che il saldo attivo della bilancia commerciale italiana per il materiale elettrico ed elettronico risulti aggirarsi intorno ai mille miliardi l'anno.

Il nostro paese esporta materiali, apparecchiature elettriche ed elettroniche di vario tipo ed è ovvio che una nostra inadempienza non gioverebbe certamente all'ulteriore sviluppo di questo importante settore d'esportazione.

L'attività del gruppo di lavoro, perciò, si è articolata sulla base della discussione del Senato e dei rilievi comunitari, rilievi che sono stati esplicitati al relatore nel corso di una visita compiuta presso la Comunità a Bruxelles.

Inoltre, il gruppo di lavoro si è fatto carico di ascoltare i rappresentanti degli enti italiani interessati: Ministero dell'industria, Ministero del lavoro, ENEL, ENPI, Associazione nazionale delle industrie elettrotecniche ed elettroniche.

Da tutta questa mole di attività il gruppo di lavoro ha ricavato un nuovo testo che modifica quello approvato dal Senato; alcuni punti sono stati concordati fra tutti i membri, mentre altri sono stati lasciati in sospeso e sarà la Commissione nel suo *plenum* a decidere.

Vorrei anche aggiungere che, dopo l'ultima riunione del gruppo di lavoro, a seguito di nuovi contatti intervenuti con i rappresentanti della CEE, è stato fatto notare al relatore che si potrebbero apportare delle ulteriori modifiche al testo legislativo, modifiche, per altro, di carattere meramente formale.

A conclusione della relazione vorrei soltanto notare che generalmente l'attuazione delle norme comunitarie rappresenta un effettivo passo in avanti verso l'integrazione che spesso non trova un vero riferimento nella pratica, ma resta solo a livello di buone intenzioni.

Ritengo, pertanto, che sarà bene conformare la nostra mentalità legislativa alle prescrizioni generali di una Comunità nella quale crediamo e nella quale vogliamo essere attivamente partecipi.

FORMICA. Dico subito che il gruppo comunista condivide le finalità essenziali del

disegno di legge in esame, finalità che consistono nell'armonizzazione della normativa italiana a quella comunitaria. Si tratta, quindi, di problema di rilevante importanza, e non a caso abbiamo delegato ad un gruppo di lavoro l'esame approfondito del provvedimento.

Nella prima riunione del gruppo di lavoro, a seguito di una presa di contatto con i responsabili della CEE, erano state proposte alcune modifiche che il mio gruppo aveva ritenuto non potessero essere condivise. Si è deciso allora di ascoltare i rappresentanti dei ministri e degli enti interessati, alcuni dei quali, in particolare il Ministro dell'industria e il Ministro del lavoro, avevano a loro volta manifestato delle perplessità in relazione a questi stessi emendamenti.

Nel corso dei lavori si sono avuti altri contatti, il provvedimento è stato approfondito e noi riteniamo che il punto di approdo sia largamente positivo, per cui il giudizio che diamo sulla formulazione generale di questo disegno di legge è tale da consentire un voto favorevole. Ciò non toglie che rimangano talune riserve su alcuni emendamenti esaminati in sede di gruppo di lavoro e che il relatore ha già enunciato di voler presentare in questa sede a titolo personale.

Senza addentrarmi nell'analisi dei singoli articoli, voglio però dire che rimane da affrontare il problema fondamentale dell'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955. Questo perché la questione dell'armonizzazione delle norme Comunitarie riguarda soprattutto la materia infortunistica e non si può pensare di modificare queste norme quando lo stesso Ministero del lavoro e lo stesso ENPI avevano detto che in tale modo si sarebbero provocati dei vuoti nel tessuto normativo.

Credo che in sede di discussione degli articoli sarà possibile approfondire questo ed altri aspetti, e mi riservo, dunque, di intervenire in tale sede.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MERLONI, *Relatore*. Mi rimetto a quanto già esposto nella relazione introduttiva.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi

pare che raramente un provvedimento abbia avuto una trattazione così laboriosa e travagliata come quello ora in discussione. Desidero far osservare al relatore — che mi corre l'obbligo di ringraziare per la diligenza con cui ha seguito l'iter del disegno di legge — che vi è un certo ritardo nell'approvazione di questa norma. Si tratterebbe, dunque, di non aggravare tale ritardo inserendo elementi di difficoltà.

Approvando il provvedimento in discussione, ci si muove nella linea di quella integrazione europea che certamente non è facile da realizzare, soprattutto quando ci si imbatte in esigenze che già trovano — come ricordava il collega Formica — nel nostro ordinamento codificazione e compiuta tutela. Penso che sia questa la ragione che ha portato ad una serie di confronti di opinioni non in una sterile disputa di natura teorica ma con lo scopo di conciliare l'esigenza di una reale integrazione europea con la tutela effettiva ed efficace dei lavoratori in questo settore. Mi pare che anche l'esame comparato, e addirittura la visita compiuta dal relatore, abbiano favorito il nostro scopo.

Il Governo è disponibile ad apportare le modifiche realmente necessarie per favorire questa integrazione, ma difenderà con assoluto rigore tutte quelle norme che hanno una ragione sostanziale e che sono coordinate in un organico disegno del nostro ordinamento.

Ringrazio ancora il relatore ed il gruppo di lavoro per l'impegno profuso nell'esame del provvedimento, che ora ci consente di discutere sulla base di un accordo di cordo non esiste si tratterà di vadere se massima. Per quei punti sui quali tale accordo non esiste, si tratterà di vedere se essi rivestano una importanza formale o sostanziale e di assumere un atteggiamento conseguente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nomi-

nale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;

c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;

d) contatori elettrici;

e) prese e spine di corrente per uso domestico;

f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;

g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;

h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;

i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 2.

« Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio solo se — costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza — non comprometta in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge ».

Il relatore, onorevole Merloni, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: alla regola dell'arte, con le seguenti: a regola d'arte (2. 1).

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Nessun ostacolo può essere frapposto alla libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente articolo (2. 2).

MERLONI, *Relatore*. Per quel che mi riguarda sarei favorevole a dare una diversa impostazione, formale si badi bene e non sostanziale, al terzo comma, così come l'ho proposto a nome del gruppo di lavoro. Credo che sarebbe più esatto specificare che al materiale che si trova nelle condizioni previste negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 e che è conforme alle disposizioni del presente articolo viene garantita la libera circolazione in Italia.

PRESIDENTE. Sinceramente non comprendo il senso di questo comma aggiuntivo: chi mai potrebbe frapporre l'ostacolo di cui si parla?

MERLONI, *Relatore*. Questo è un punto molto importante, si tratta di una dichiarazione di carattere generale: non possono essere frapposti ostacoli non solo di natura legislativa ma anche di natura tecnica. Molte volte la circolazione dei materiali viene ostacolata non da norme legislative ma da certe disposizioni di carattere tecnico o di controllo: questo è quel che si vuole evitare con l'emendamento in questione. D'altra parte il Governo si era già detto d'accordo con questa impostazione del gruppo di lavoro.

PRESIDENTE. Chi sarebbe il destinatario di tale norma?

MERLONI, *Relatore*. Con l'emendamento proposto si intende stabilire che nessun ostacolo, anche di natura non legislativa, deve essere frapposto alla libera circolazione del materiale elettrico.

PRESIDENTE. Ciò potrebbe avvenire soltanto attraverso regolamenti o circolari, che sarebbero contrarie alla legge, e quindi suscettibili di essere oggetto di impugnazione. Tale formulazione sembra a me alquanto strana, così come, del resto, tutta quella dell'articolo in discussione.

MERLONI, *Relatore*. Il testo è del tutto analogo a quello adottato dalle corrispondenti normative degli altri paesi della Comunità economica europea ed è desunto dalla direttiva del Consiglio delle comunità europee 73/23.

FORMICA. L'articolo 2 è tratto dalla direttiva del Consiglio delle comunità europee del 19 febbraio del 1972.

All'inizio esso si riferisce al materiale, e successivamente, quando tratta della sicurezza delle persone, si riferisce alla sua installazione.

Può infatti verificarsi il caso di materiale costruito a perfetta regola d'arte, ma installato in modo tale da non garantire la sicurezza delle persone.

PRESIDENTE. A mio parere la previsione non è questa. Il problema è infatti costituito dal materiale difettoso che tuttavia sia stato installato a regola d'arte. Il materiale sicuro installato in modo difettoso non rientra nella previsione dell'articolo 2. La responsabilità in questo caso è di chi l'ha installato.

Molto meglio sarebbe dire: « Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio solo se costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni ».

MERLONI, *Relatore*. Il concetto è quello di dividere il problema della produzione da quello dell'installazione. In questo provvedimento viene stabilito quale materiale possa circolare liberamente. Infatti, tutto ciò che si riferisce all'installazione è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e dalle altre disposizioni emanate dal Ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Insomma, se il materiale è costruito bene ed è installato altrettanto bene, la sicurezza dipende soltanto dalla manutenzione, per cui è inutile fissare una regola di questo tipo.

La commercializzazione di un apparecchio e la sua installazione sono due momenti ben distinti e la sicurezza è verificabile soltanto dopo l'applicazione dell'apparecchio. Non ha alcun senso logico, pertanto, affermare che un eventuale difetto di installazione compromette la possibilità di porre in commercio un apparecchio.

MERLONI, *Relatore*. Il testo del disegno di legge vuole mantenere distinto il momento della produzione da quello dell'installazione.

PRESIDENTE. Proprio questo è il nodo centrale del problema: la separazione dei due momenti risulterebbe, credo, più chiara se venisse eliminato l'inciso all'articolo 2. Non ha senso, infatti, prevedere al

momento della commercializzazione di un apparecchio elettrico una eventuale manutenzione o installazione carenti.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dal mio punto di vista il problema sorge soltanto perché in questa occasione si scontrano due diversi modi di porsi di fronte alla legge: da un lato il nostro modo di origine latina e dall'altro quello pragmatico di tipo anglosassone.

La normativa contenuta nell'articolo in discussione non vuole essere integrativa del principio che si intende fissare, ma soltanto esplicativa, ed in questo senso il Presidente ha perfettamente ragione quando dice che nell'articolo è contenuta una ripetizione inutile. Chi ha steso la norma invece, meno sinteticamente, ha voluto specificare che l'oggetto che si pone in commercio deve essere per sua natura immune dal produrre eventuali danni che non dipendano da difettosa installazione. Questo penso sia stata la preoccupazione dell'estensore dell'articolo e non tanto quella di mantenere separati i due momenti di installazione e produzione.

MERLONI, *Relatore*. L'estensore ha tradotto letteralmente la direttiva comunitaria.

GRASSUCCI. Sembra quasi che si sia voluta configurare una responsabilità oggettiva del costruttore per cui non so se non sia più opportuno togliere l'inciso.

Penso, inoltre, che bisogna garantire che, al momento dell'installazione, il prodotto sia perfetto; ma d'altra parte questo è un concetto talmente ovvio che può anche essere sottaciuto.

QUIETI. Si tratta pur sempre di una garanzia in più: il prodotto, infatti, può anche non essere perfetto.

MERLONI, *Relatore*. La legge 1° marzo 1968, n. 186, dispone che tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, per impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Il problema potrebbe essere risolto inserendo una virgola dopo le parole « non comprometta ».

Un altro problema è quello dell'emendamento 2. 2 che recepisce l'articolo 3 della direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Quando si dice: « viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico » vorrei capire in che modo e rispetto a chi tale garanzia può essere utilizzata.

MERLONI, *Relatore*. Lo scopo di questa legge è quello di evitare degli ostacoli di natura burocratica che potrebbero intralciare la libera circolazione del materiale elettrico.

PRESIDENTE. Ma questo sarebbe un reato.

MERLONI, *Relatore*. Ripeto che con il mio emendamento 2. 2 si intende dare attuazione all'articolo 3 della direttiva comunitaria. Forse la cosa migliore sarebbe quella di riportarla integralmente dicendo che gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non vengano creati ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione, all'interno della Comunità, del materiale stesso alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 ed 8.

Eventualmente potremmo modificare l'emendamento in previsione specificando che: nessun ostacolo, per ragioni di sicurezza, può essere frapposto... Oppure potremmo anche dire: viene garantita la libera circolazione ecc.

PRESIDENTE. La rimozione di ogni ostacolo si ha già nel primo comma dell'articolo 2, dove si dice che il materiale elettrico può essere posto in commercio (ovviamente alle condizioni indicate).

QUIETI. Ma, una volta posto in commercio, potrebbe avere un cammino difficile.

MERLONI, *Relatore*. Potrebbe anche trattarsi di ostacoli di natura doganale. Comunque, come ho già detto, io sono disposto a modificare la formulazione dell'emendamento 2. 2.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Merloni, ha, dunque, presentato un nuovo testo del comma aggiuntivo all'articolo 2. Ne do lettura: « È assicurata la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente articolo ».

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo nell'accettare questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2 nel testo modificato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così modificato:

« Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio solo se — costruito a regola d'arte in materia di sicurezza — non comprometta, in casi di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge.

È assicurata la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente articolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 3.

« Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla Commissione della Comunità europea.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'organo di normalizzazione di cui al successivo articolo 8, sono recepite le norme armonizzate.

Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il relatore, onorevole Merloni, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono recepite le norme armonizzate. Qualora nel materiale elettrico costruito in conformità alle suddette norme si verificasse un non rispetto della sicurezza prevista dall'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro degli affari esteri, provvederà a vietarne od a limitarne l'immissione sul mercato ottemperando in seguito alla procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 » (3. 1).

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il decreto, con l'elenco delle norme armonizzate e relativi riferimenti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* » (3. 2).

MERLONI, *Relatore*. Questo articolo stabilisce come lo Stato italiano debba recepire le norme comunitarie emanate dal comitato elettrotecnico europeo in materia di sicurezza: è il Ministero dell'industria, di concerto con quelli del lavoro e degli affari esteri, che deve recepire le norme armonizzate e curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Già in sede di gruppo di lavoro avevo rilevato come la pubblicazione per esteso sulla *Gazzetta Ufficiale* di norme che costano di un grandissimo volume di stampati, diagrammi, grafici e tabelle comporti un aggravio di lavoro, con conseguente spreco di tempo e di materiali che non hanno alcuna ragione di essere. Da parte mia proporrei, dunque, di prescrivere la pubblicazione soltanto dell'elenco delle norme armonizzate e dei relativi riferimenti. Si tratterebbe, in pratica, di un emendamento di carattere formale.

Successivamente alle riunioni del gruppo di lavoro, è poi sorto anche un altro problema relativamente a questo articolo 3, e, più specificatamente, relativamente alla necessità che il recepimento delle norme comunitarie debba essere fatto ad opera del Ministro dell'industria, di concerto con quelli del lavoro e degli esteri.

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

Il rappresentante europeo, ingegner Verdiani, con il quale ho parlato per telefono alcuni giorni fa, mi ha detto che su questo punto non vi sono problemi. Ai fini di una maggiore semplicità, è più giusto però che le norme siano recepite direttamente, con decreto del Ministero dell'industria, senza il concerto con gli altri due ministeri, e che successivamente, se questi ultimi rilevano delle lacune, sulle norme possa essere effettuata una correzione.

In effetti si dice che, essendo delle norme armonizzate, dovrebbero funzionare per conto loro. È un principio se non di automaticità, di maggiore semplificazione. Sarebbe necessaria quindi una ulteriore modifica dell'articolo 3. Insisto sull'opportunità che il decreto pubblicato contenga l'elenco delle norme armonizzate e con i relativi riferimenti, e non tutte le norme armonizzate. Sarebbe un lavoro e un aggravio enorme per la *Gazzetta Ufficiale*.

FORMICA. Debbo dichiarare che il gruppo comunista voterà contro il secondo emendamento proposto dal relatore. Siamo infatti convinti che sia giusto pubblicare integralmente le norme in particolare.

Non abbiamo invece motivi di opposizione per quanto riguarda il primo emendamento.

MERLONI, *Relatore*. Il materiale deve essere conseguente alle norme generali della sicurezza. Se si riscontra che le norme europee sono errate, per qualsiasi ragione, il Ministero interviene e ne vieta l'applicazione.

La norma principale è sempre quella della sicurezza.

Penso comunque che, in sede di coordinamento formale, si possa migliorare il testo del disegno di legge.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Merloni 3. 1 sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Merloni 3. 2 sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 3.

« Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla Commissione della Comunità europea.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono recepite le norme armonizzate. Qualora nel materiale elettrico costruito in conformità alle suddette norme si verificasse un non rispetto della sicurezza prevista dall'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro degli affari esteri, provvederà a vietarne od a limitarne l'immissione sul mercato ottemperando in seguito alla procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 e recepita in Italia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

« Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purché delle norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia e ciò sia stato attestato da uno degli organismi designati ai sensi del successivo articolo 8 ».

Il relatore, onorevole Merloni, su proposta del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere alla fine dell'articolo le seguenti parole: e ciò sia stato attestato da uno degli organismi designati ai sensi del successivo articolo 8.

MERLONI, *Relatore*. Questo emendamento è stato approvato dal gruppo di lavoro con riserva di verificare la reciprocità del testo con le legislazioni degli altri paesi europei.

Per quello che ho avuto modo di sapere, il Belgio, la Francia e il Lussemburgo sono come noi dell'opinione che l'equivalenza della sicurezza non debba essere attestata dagli organismi designati dal successivo articolo 8. Pertanto il requisito richiesto dal Comitato ristretto ha ottenuto adeguata risposta.

FORMICA. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 5.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato.

(*E approvato*).

Passiamo agli articoli 6 e 7, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

« Salvo prova del contrario, ed ancorché non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2 ».

(*E approvato*).

ART. 7.

« L'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità ovvero il rilascio di un attestato di conformità da parte degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità economica europea importa la presunzione che il materiale stesso è conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 e si considera altresì conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale, munito di una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

« La designazione per l'Italia degli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli attestati a norma dell'articolo 7 e di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 è effettuata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale ».

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

MERLONI, *Relatore*. In sede di gruppo di lavoro si era discusso sull'opportunità che il provvedimento indicasse il comitato elettrotecnico quale rappresentante dell'Italia negli organi di normalizzazione. In merito non era stata raggiunta l'unanimità ed essendo il Governo contrario mi riservo di presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo a nominare subito il comitato elettrotecnico italiano quale rappresentante dell'Italia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

« La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi alla disposizione dell'articolo 2.

Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri la non corrispondenza del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2 può vietarne l'immissione nel mercato o limitarne la circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo la parola: accertamenti, aggiungere le seguenti: per campione (9. 1);

Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 (9. 2).

MERLONI, *Relatore*. Ho presentato il primo emendamento poiché gli accertamenti fatti globalmente su tutto il materiale possono rappresentare un ostacolo alla libera circolazione delle merci; infatti essi richiedono molto tempo per la loro attuazione e i carichi rimangono bloccati alla frontiera.

Il secondo emendamento si rende invece necessario in seguito alla modifica apportata all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Merloni 9. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Merloni 9. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. ...

« La libera circolazione del materiale indicato dall'articolo 1 della presente legge è ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo comma del precedente articolo 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge ».

MERLONI, *Relatore*. Su questo articolo si è svolta una discussione approfondita in sede di gruppo di lavoro e si era giunti alla formulazione di un testo che aveva raccolto l'approvazione del Ministero dell'industria. Successivamente è stato formulato un secondo testo che ha avuto l'approvazione anche del Ministero del lavoro poiché ne salvaguardava le prerogative in cambio di verifiche delle installazioni degli impianti elettrici, escludendo al tempo stesso ogni possibilità di impedimento al recepimento di produzioni di altri paesi purché conformi alle norme del disegno di legge.

Nell'articolo si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, relativa alle installazioni elettriche, in base alla quale l'ispettorato del lavoro compie tutte le verifiche presso gli stabilimenti

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

e le utenze circa la conformità degli impianti alla sicurezza delle persone e dei beni.

Il contenuto dell'articolo aggiuntivo è stato studiato in modo da poter distinguere l'intervento del Ministero del lavoro sulle installazioni dall'intervento sulla produzione dei materiali, evitando quest'ultimo anche se oggi, per una mancata armonizzazione delle norme in materia e trattandosi di una legge del 1955, la disciplina della produzione di materiale elettrico è obsoleta.

FORMICA. Il gruppo del partito comunista esprime parere favorevole all'approvazione di questo articolo aggiuntivo in quanto in esso è chiaramente specificato che la libera circolazione del materiale, cui fa riferimento l'articolo 1 del presente disegno di legge, è ammessa in deroga alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo comma del precedente articolo 2. Inoltre, rimane confermata la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge.

Il problema da porsi, adesso, è quello di una rapida verifica e rielaborazione del suddetto decreto presidenziale che in taluni casi, a causa del continuo avanzare della tecnologia, si dimostra non più idoneo a far fronte a reali e nuove esigenze.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, onorevole Merloni.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Il relatore, onorevole Merloni, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria, in occasione dell'approvazione del disegno di legge concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

considerata la grande importanza che riveste per il nostro paese la partecipazio-

ne di un organismo altamente qualificato alla Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici (ECC-el)

impegna il Governo

a designare in via definitiva il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) quale rappresentante per l'Italia ai fini della elaborazione delle norme armonizzate.

(0/1489/1/12)

CARTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Merloni, insiste per la votazione?

MERLONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Contributo straordinario all'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale dell'artigianato" di Firenze per il completamento della nuova sede » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1572).

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

Hanno preso parte alla votazione:

Aliverti, Citaristi, Gottardo, Malvestio, Merloni, Moro Paolo Enrico, Perrone, Quieti, Rossi di Montelera, Tesini Aristide, Bianchi Beretta Romana, Brini, Broccoli, Felicetti, Formica, Grassucci, Mancuso, Niccoli, Olivi, Pugno, Sarri Trabujo Milena, Servadei, Millet.

Si è astenuto:

Fortuna.

Disegno di legge: « Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi » (*Approvato dal Senato*) (1591).

Presenti	26
Votanti	11
Astenuti	15
Maggioranza	6
Voti favorevoli	11
Voti contrari	0

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aliverti, Citaristi, Gottardo, La Rocca, Malvestio, Merloni, Moro Paolo Enrico, Perrone, Quieti, Rossi di Montelera, Tesini Aristide.

Si sono astenuti:

Bianchi Beretta Romana, Bruni, Broccoli, Felicetti, Formica, Grassucci, Mancuso, Niccoli, Olivi, Pugno, Sarri Trabujo Milena, De Michelis, Fortuna, Servadei, Millet.

Disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità europea (73/73/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1489).

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

*(La Commissione approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aliverti, Citaristi, Gottardo, Malvestio, Merloni, Moro Paolo Enrico, Perrone, Quieti, Rossi di Montelera, Tesini Aristide, Bianchi Beretta Romana, Brini, Broccoli, Felicetti, Formica, Grassucci, Mancuso Niccoli, Olivi, Pugno, Servadei, Sarri Trabujo Milena, Millet.

Si è astenuto:

Fortuna.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO